



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Regione Sicilia

22/04/2015

Oggetto: rif. AG 29/2015/AC - Regione Sicilia – Assessorato Salute – art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. 39/2013 – inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale – richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. dell'Autorità n. 22286 del 27 febbraio 2015, si rappresenta che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 aprile 2015, ha approvato le seguenti considerazioni.

L'art. 7, comma 1, del d.lgs. 39/2013, pone quale requisito preliminare ai fini della sussistenza di una causa di inconfiribilità, l'essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione

La finalità di tale preclusione è quella di evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un'altra carica (prevedendo a tal riguardo un periodo c.d. di raffreddamento), nonché di garantire la massima imparzialità e l'assenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in capo a coloro che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire incarichi amministrativi o dirigenziali.

Nell'orientamento n. 97/2014 è stato sottolineato, infatti, che l'articolo 7 del d.lgs. 39/2013 rappresenta un'ipotesi di incompatibilità *assoluta* finalizzata alla tutela dell'imparzialità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice e tesa ad evitare attività in potenziale conflitto di interessi.

Con specifico riferimento all'art. 7, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, si ritiene dunque che non possano essere conferiti incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale (anche) ai componenti *in carica* del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000,00 abitanti della medesima regione.

A ciò sembra opportuno aggiungere che la disposizione dell'art. 1, comma 2, lett. *κ*), del citato d.lgs. 39/2013 include, nella definizione degli «incarichi dirigenziali esterni», anche gli *incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione* e, dunque, non rileva – ai fini dell'applicazione della disciplina al caso in esame - la distinzione, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza, tra rapporto di servizio e rapporto ufficio, così come indicato nell'istanza di parere.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Il caso di specie attiene, infatti, al conferimento di un incarico dirigenziale nell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessorato regionale e, dunque, alla luce delle considerazioni espresse, posto che il soggetto individuato riveste altresì la carica di componente del consiglio di un comune siciliano con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si ritiene pienamente operante la causa di inconferibilità sancita dal citato art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30/2013.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha approvato il seguente orientamento, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.

Orientamento n. 10/2015/AC

Le situazioni di inconferibilità previste nell'art. 7 del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell'anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che *attualmente* ricoprono tali ruoli. Pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), non può essere conferito un incarico dirigenziale nell'amministrazione regionale, neanche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, ad un componente del Consiglio di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione.

Parole chiave: Anticorruzione – art. 7, co. 1, lett. b), del d.lgs. 39/2013 – incarico dirigenziale nell'amministrazione regionale - componente del consiglio di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione - inconferibilità.

Raffaele Cantone